



A11. A

## REGIONE LIGURIA

DIARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

Settore Politiche del lavoro e Centri per l'impiego  
U.S.S. Collocamento mirato e supporto all'attuazione di progetti speciali  
Ufficio per il Collocamento Mirato di Genova

**Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per l'adattamento delle postazioni di lavoro dei lavoratori con disabilità'.  
Finanziamento con il fondo regionale disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 art 14 e successive modifiche.**

### Par.1- Obiettivi

Al fine di contribuire al mantenimento dell'occupazione delle persone con disabilità e per limitare le negative ricadute occupazionali della crisi sanitaria da Covid 19, Regione Liguria intende attivare una procedura finalizzata a erogare contributi a fondo perduto per il mantenimento e l'adeguamento dei posti di lavoro alle limitazioni funzionali della persona con disabilità inserita ai sensi della legge 68/99, anche in riferimento alle nuove norme sulla sicurezza conseguenti all'emergenza COVID 19.

Gli interventi sono finanziati dal Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n.68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili e all'articolo 60 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (norme regionali per la promozione del lavoro) secondo le priorità definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018 n. 1054 (Trasferimento ad ALFA del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 60 della l.r. 18/2008 . Impegno di spesa di euro 1682018,78).

## Par. 2-Soggetti beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo le imprese private, in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) che, al momento della presentazione della domanda, esercitino attività economica.

In ogni caso, possono presentare domanda di contributo le imprese anche se non in obbligo ai sensi della L.68/99.

Ai fini della definizione di impresa si fa riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Si specifica che la concessione dei contributi è prevista anche se le imprese richiedenti abbiano fatto o intendano fare ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nei termini di cui all'art. 19 e successivi, per fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con esclusione del/i lavoratore/i per il/i quale/i si richiede l'adeguamento della postazione con le relative spese.

Ai sensi del presente bando, sono esclusi dai benefici:

- a) i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.
- b) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- c) le imprese in difficoltà ai sensi dell'Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii..
- d) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
- e) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse a valere su risorse della Regione Liguria e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
- f) le imprese non ottemperanti agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99

### Par. 3- Localizzazione

La postazione del lavoratore disabile, per il cui adattamento si chiede il contributo ai sensi del presente Avviso, deve essere ubicata in una sede aziendale che si trova nel territorio regionale ligure.

### Par. 4- Iniziative ammissibili

Sono considerati ammissibili gli interventi per:

- a. Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza con contratti subordinati ai sensi della L. 68/1999, comprensivi di eventuali proroghe e/o trasformazioni di contratti a tempo determinato in scadenza;
- b. Adeguamenti finalizzati ad assunzioni ancora da effettuare (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi) di lavoratori iscritti al collocamento mirato ai sensi della L. 68/1999, con nulla osta già rilasciato dall'Ufficio competente.

Si precisa che con riferimento al precedente punto a., il lavoratore dovrà risultare ancora in forza al datore di lavoro richiedente per almeno sei mesi a partire dal momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui si tratti di contratti a tempo determinato in scadenza, la domanda di contributo deve essere corredata da un'impegnativa di proroga e/o trasformazione del contratto stesso.

Con riferimento al punto b., il lavoratore deve essere già stato individuato e/o assunto al momento di presentazione della domanda (compreso il rilascio del nulla osta all'assunzione da parte dell'Ufficio per il collocamento mirato).

In ogni caso se si tratta di un contratto a tempo determinato, la richiesta di erogazione del contributo potrà avvenire solo a conclusione del contratto stesso per la durata minima di sei mesi.

## Par. 5-Spese ammissibili

Ai sensi del presente Avviso sono ammissibili le seguenti voci di spesa :

- a. acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi per adeguamenti della singola postazione di lavoro, anche in relazione alle nuove norme di sicurezza derivanti dall'emergenza COVID 19;
- b. acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza (maschere facciali, guanti, occhiali, divise di lavoro, cuffie, camici, visiere, etc);
- c. acquisto di attrezzature informatiche hardware e acquisto (della proprietà e/o dell'uso) di software anche per l'attivazione di postazioni di lavoro in Smart Working;
- d. opere edili e assimilate, nonché adeguamento di impianti, per l'abbattimento di barriere architettoniche e per la mobilità autonoma del lavoratore disabile con contratto a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, nell'ambiente lavorativo ove ha sede la postazione oggetto del contributo
- e. spese tecniche e specialistiche per la definizione del progetto e la sua realizzazione (max 10 % del costo generale ammissibile del progetto).

Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 01/01/2020.

Gli interventi devono essere conclusi entro 6 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 3 mesi.

Ai fini del presente bando, la conclusione del programma d'intervento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre l'avvio coincide con la data del primo titolo di spesa.

Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.

Non è possibile apportare variazioni sostanziali al progetto presentato e approvato con provvedimento di concessione.

Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente citate nei punti sopra indicati ed in particolare si precisa che:

- relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;

- l'acquisto di beni usati o rigenerati;
- gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.

I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.

#### Par. 6- Intensità e forma del contributo

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso sono afferenti al Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità e ammontano complessivamente a 600.000 euro.

Sulla base delle esigenze e della disponibilità finanziaria, Regione si riserva di adottare specifico provvedimento per integrare i fondi disponibili.

L'intensità del contributo è la seguente:

- per gli interventi di cui ai punti a,b,c del par.5 è riconoscibile un contributo pari al 100% del costo degli stessi, comunque nel limite massimo di euro 5.000,00 a persona/postazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma;
- per gli interventi di cui ai punti d, e del par.5 è riconoscibile un contributo pari al 100% del costo ammissibile degli stessi, comunque nel limite massimo di euro 20.000,00 a persona/postazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma e al par.5 lettera e).

L'importo massimo del contributo concedibile per singolo soggetto richiedente (impresa) non può in ogni caso superare 30.000,00 euro, fermo restando quanto disciplinato nei seguenti commi e dai Regolamenti di applicazione ivi indicati.

Gli interventi di cui ai punti a,b,c,d,e, del par.5 possono riferirsi anche ad una sola postazione di lavoro stante i limiti di spesa indicati.

I regolamenti di riferimento per la concessione del contributo a fondo perduto sono i seguenti:

- a) Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L. 352 del 24/12/2013). Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di 200.000 euro (o di 100.000 euro nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari;
- b) Reg.(UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal Reg.(UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019. Ai sensi del Regolamento n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di 20.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
- c) Reg. (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi del Regolamento n. 717/2014 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di 30.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, del Reg.(UE) n. 1408/201 del 18 dicembre 2013 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014

relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", relativamente alle stesse spese ammissibili

## Par.7- Presentazione delle proposte

Le domande di contributo, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), oppure dal sito [filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it). Le domande devono essere compilate in ogni parte e devono essere complete di tutta la documentazione richiesta, che deve essere allegata alle stesse in formato elettronico. Le domande devono essere firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno 08/09/2020 sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Regione si riserva, comunque, la facoltà di rivedere i termini di scadenza della presentazione delle domande.

Le domande possono essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (salvo festività).

Ciascuna impresa richiedente deve presentare un'unica richiesta, corredata da singole schede progetto, ciascuna delle quali avente a riferimento la postazione di lavoro di un singolo lavoratore.

Nel caso in cui lo stesso intervento sia riferito alle postazioni di più lavoratori, occorre specificarlo nelle schede progetto dei lavoratori coinvolti, indicando la quota parte di spesa di ciascuno.

Le domande di contributo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.



Il sistema non consente l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini/orari sopraindicati.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale deve risultare attiva alla data di presentazione della domanda di contributo.

## Par.8 - Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, deve essere inoltrata in via telematica e deve essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line", relative a:

- a) dati generali dell'impresa;
- b) relazione illustrativa: dove viene illustrato l'intervento e riportate le informazioni e le adeguate motivazioni in coerenza alle finalità e obiettivi del bando;
- c) scheda postazione/lavoratore;
- d) relazione tecnico-economica e finanziaria dell'intervento proposto;

e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al par. 5 del bando;
- relativamente alle spese di cui alla lettera d) del par. 5, elaborati tecnici del progetto (stato attuale, progetto e confronto) predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche.

I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.

La documentazione di cui sopra (giustificativi di spesa, dichiarazioni, etc) deve essere allegata in formato elettronico e deve essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

## Par.9 - Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello.

Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, sulla base dell'ordine cronologico della data di presentazione delle domande.

Nel caso di più domande, presentate nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio in caso di carenza di risorse disponibili.

FI.L.S.E. procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l'ordine come sopra determinato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali.

Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'intervento presentato.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa ai contributi.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 56/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 115, par. 2 del Regolamento n. 1303/2013 e dell'Allegato XII.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 56/2009 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'istruttoria delle domande si articola come segue:

- a. l'ammissibilità formale della domanda;
- b. il merito del progetto proposto a contributo.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
3. requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, ecc.);
4. tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando;
5. rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando, anche in termini di sostenibilità ambientale;
6. coerenza del progetto con gli obiettivi del Fondo regionale disabili.

Le domande ritenute formalmente ammissibili sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

In tale fase, l'istruttoria sarà mirata alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti dal presente Bando in merito all'intervento proposto e all'ammissibilità delle singole spese presentate per l'adeguamento delle postazioni dei lavoratori.

## PAR 10- Erogazione del contributo

- 1) l'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla disponibilità della sede dell'intervento sul territorio regionale ligure come indicato al paragrafo 3.
- 2) il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:
  - a) anticipo pari al 60% dell'agevolazione concessa, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà reso disponibile da F.I.L.S.E., - che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo – e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza della condizione di cui al precedente punto 1);
  - b) saldo del contributo: la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata a F.I.L.S.E. allegando la documentazione sotto indicata, anch'essa in formato elettronico, attestante:
    - data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all'investimento effettuato e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi all'investimento e l'attestazione che gli stessi:

- i. siano fiscalmente regolari e si riferiscano, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- ii. siano stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non siano stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
- iii. non ricadano nei casi di inammissibilità di cui al par 5 del bando;

-copia dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati;

-relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti;

-per le sole spese tecniche e specialistiche di cui alla lettera e) del paragrafo 5 :

- i. copia contratti di affidamento dell'incarico relativi alle spese rendicontate;
- ii. copia degli elaborati redatti dai fornitori e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese, qualora la spesa rendicontata sia già ultimata.

## Par 11 -Obblighi del beneficiario

1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

a) eseguire l'investimento entro i termini previsti al paragrafo 5 comma 3 , conformemente alla proposta approvata;

b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'intervento;

c) mantenere per un periodo di 5 anni - 3 per le MPMI - successivi alla data di richiesta di erogazione a saldo, i seguenti requisiti:

- localizzazione delle sedi operative del beneficiario interessate dagli interventi di adeguamento nel territorio regionale;

- non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

d) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;

e) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni;

f) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;

g) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;

h) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;

i) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che F.I.L.S.E., gli organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;

j) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;

k) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

l) non interrompere i contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato per la cui postazione è stato chiesto il contributo, per tutto il periodo di svolgimento del progetto, ad eccezione dei termini previsti al paragrafo 4 del bando per i contratti a tempo determinato.

## PAR 12 - Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da F.I.L.S.E. nel caso in cui:

- a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b. il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, del Reg.(UE) n. 1408/201 del 18 dicembre 2013 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- d. il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a F.I.L.S.E. le spese dell'intervento;
- e. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;



f. non rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 11 del bando ad eccezione della lettera b”

Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. effettuerà la revoca dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

### Par 13-Controlli

I competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 12 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

## Par 14- Informativa sulla privacy

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., i beneficiari sono tenuti al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda all’ informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso “Allegato 1”.

### ALLEGATO 1

#### INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010 54851.

## RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web [www.filse.it](http://www.filse.it).

## INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD).

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

### 1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività di Regione per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione dei contributi per l'adattamento delle postazioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, finanziati con il fondo regionale disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 art 14 e successive modifiche, nonché ogni procedura connessa

all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Regione e F.I.L.S.E., inoltre, si impegnano ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate che dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

## 2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

## 3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto definito obbligo legale e contrattuale, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di consentire ai beneficiari la partecipazione al procedimento di istruttoria, selezione, assegnazione ed erogazione dei contributi di cui all'Avviso pubblico per tutti gli adempimenti ad esso connessi.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

## 4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 122 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

## 5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova,

Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: [info@liguriadigitale.it](mailto:info@liguriadigitale.it); [posta.certificata.protocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:posta.certificata.protocollo@pec.liguriadigitale.it), quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;

- Altri Responsabili quali Soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;
- Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo quali, l'Agencia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), MEF-IGRUE. Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

## 6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

## DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e F.I.L.S.E.. S.p.A., l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,

- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it);

[protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); [lavoro@regione.liguria.it](mailto:lavoro@regione.liguria.it) ;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico.

Nel caso sia richiesta la rettifica, la

cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

(luogo), il \_\_\_\_\_ (data)

(Firma dell'interessato)

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI**

### **Riferimenti nazionali**

- la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;
- la Legge 29 marzo 1985, n. 113: "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L. 352 del 24/12/2013);
- il Reg.(UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal Reg.(UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019;
- il Reg. (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

### **Riferimenti Regionali**



- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 10 aprile 2015 n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56”;
- legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “Legge sulla crescita”;
- legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge di stabilita per l’anno finanziario 2019”;
- legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 “Legge di stabilita per la Regione Liguria per l’anno finanziario 2019”;
- legge regionale 27 dicembre 2018, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019 – 2021
- regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attivita’ contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualita degli appalti e delle concessioni);
- decreto dirigenziale 6 giugno 2015, n. 1456 “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
- circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- nota del 28 marzo 2018 prot. 6528 con cui il Settore Affari Generali ha comunicato che FILSE S.p.A. è stata iscritta nell’Elenco di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- nota prot. IN/2018/6532 del 28 marzo 2018 con la quale FI.L.S.E. S.p.A risulta iscritta nell’elenco delle Amministrazioni Aggudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 50/2016;

- Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 –2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;
- D.G.R 1054 del 2018 relativa alla gestione del Fondo regionale disabili;
- L.R. 25 novembre 2009 , n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.